



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CESIRA D'ANELLA ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa o	civile di I Grado iscri	tta al n. r.g. 13686/2	ouy pr	omossa da:	
(C.F.			, rappresentato e difeso		
dall'avv.	CANNIZZARO	FRANCESCO	e	SELGI	GABRIELLA
(SLGGRL6	2T60A028T) Via Pli	nio, 11 20129 MILA	NO;	, elettivamen	te domiciliato in
VIA PLINIO	O 11 20129 MILANO) presso il difensore	;		
ricorrente		·			
		contro			

Resistente contumace

CONCLUSIONI

come in atti.

Motivi in fatto e in diritto

pagina 1 di 3

Il Tribunale, all'esito della discussione orale della causa:

ha dedotto di aver concesso in comodato gratuito a premesso che Pasqualina D'Angelo, nel corso del 2006, l'immobile di sua proprietà, sito in

che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, le parti avevano stipulato un contratto di comodato in forma orale, non registrato;

considerato che la legge finanziaria del 2005 ha stabilito che "i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni comunque stipulati sono nulli se, ricorrendone i presupposti non sono registrati" (legge 30.12.2004 n. 311);

che la succitata legge finanziaria ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 420 del 5.12.2007, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in esame;

che pertanto, deve ritenersi che la registrazione del contratto di comodato (alla stessa stregua della registrazione del contratto di locazione) sia divenuto un requisito che incide sulla validità del contratto stesso;

che nel caso di specie, non essendo stata offerta prova dell'avvenuta registrazione del contratto, deve dichiararsi la nullità dell'accordo raggiunto dalle parti circa il godimento dell'immobile per cui è causa;

che pertanto la domanda diretta a far accertare la sussistenza inter partes di un contratto di comodato deve essere respinta;

che le spese di lite restano a carico di parte attrice, in quanto la convenuta è rimasta contumace:

P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: respinge la domanda: nulla sulle spese.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 11 maggio 2010

Il Giudice

dott. CESIRA D'ANELLA

Eun Von

Contraction of the second of t

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI

11 M36. 2010

IL CANCELLIERE
Dott. SGE ANGERA D'AUPIA